

OMISSIS

Fatto e svolgimento del processo

1. La causa è stata chiamata all'adunanza in camera di consiglio del 7 novembre 2013 ai sensi dell'art. 375 c.p.c. sulla base della relazione redatta a norma dell'art. 380-bis c.p.c..
2. La Corte d'appello di L. confermava la sentenza impugnata che aveva riconosciuto, in favore di C.N., il diritto alla rendita per infortunio sul lavoro, occorso in data (OMISSIS), con decorrenza dal dicembre 2005, compensando le spese di lite;
3. ricorre C.N., con un articolato motivo, dolendosi che la Corte di merito non abbia motivato la disposta compensazione delle spese e che la predetta regolamentazione contravvenga all'art. 92 c.p.c., comma 2, come modificato dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263, art. 2 e successive modificazioni, con effetto dal 1 marzo 2006;
4. la parte intimata ha resistito con controricorso;
5. il ricorso deve qualificarsi come manifestamente fondato trovando applicazione, *ratione temporis* (trattandosi di giudizio iniziato il 22.3.2006), la disposizione dell'art. 92 c.p.c., comma 2, come modificata dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263, art. 2 e successive modifiche ed integrazioni, con effetto dal 1 marzo 2006, secondo cui il giudice può compensare, parzialmente o per intero, tra le parti le spese del giudizio se concorrono "giusti motivi, esplicitamente indicati nella motivazione";
6. che i giusti motivi della disposta compensazione totale delle spese non risultano indicati esplicitamente in motivazione ove la ragione della statuizione risiede esclusivamente nell'inciso secondo cui "le spese possono essere giustificatamente compensate".
7. Sono seguite le rituali comunicazione e notifica della suddetta relazione, unitamente al decreto di fissazione della presente udienza in Camera di consiglio.
8. Il Collegio condivide il contenuto della relazione, ritenendo manifestamente fondato il ricorso giacchè nella sentenza impugnata non vi è alcuna motivazione in ordine alle ragioni per le quali la Corte di merito si sia determinata alla compensazione delle spese del giudizio del gravame.
9. Sembra opportuno rimarcare che prima della modifica operata dal Legislatore nel 2005 (con L. n. 263 del 2005 cit.), l'art. 92 c.p.c. si interpretava nel senso che il provvedimento di compensazione parziale o totale delle spese per giusti motivi doveva trovare nella sentenza un adeguato supporto motivazionale che, tuttavia, poteva essere desumibile anche dal complesso della motivazione della statuizione di merito, non essendo necessarie specifiche motivazioni (v., Cass. S.u. 30 luglio 2008, n. 20598).
10. In particolare, l'obbligo del giudice si riteneva assolto anche mediante le argomentazioni, svolte per la statuizione di merito (o di rito), contenenti considerazioni giuridiche o di fatto idonee a giustificare la regolazione delle spese adottata (adde a Cass. SU 20598/2008 cit., anche Cass. 17868/2009 e 24351/2010).

11. Il sistema di regolamento delle spese processuali vigente, invece, all'epoca della pubblicazione della sentenza impugnata, risulta dalla modifica, a seguito della sostituzione dell'art. 92 cod. proc. civ., comma 2 ad opera della L. 28 dicembre 2005, n. 263, art. 2, comma 1, lett. a), la cui applicazione, per effetto della proroga del termine inizialmente fissato al 1 gennaio 2006, disposta dal D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, art. 39 quater convertito, con modificazioni, nella L. 23 febbraio 2006, n. 51, è stata espressamente affermata per i procedimenti instaurati, come nella specie, successivamente alla data del 1 marzo 2006.

12. Pertanto, il Legislatore del 2005 ha introdotto la previsione dell'obbligo di esplicitazione dei "giusti motivi", sui quali si fonda la compensazione delle spese, per i procedimenti instaurati successivamente alla predetta data del 1 marzo 2006, epoca che rileva, dunque, come discrimine temporale delle disposizioni dell'art. 92 c.p.c., comma 2 nel testo applicabile *ratione temporis*.

13. Peraltro un ulteriore intervento manipolativo si deve al Legislatore del 2009 (L. n. 69 del 2009) per i giudizi iniziati dopo l'entrata in vigore della citata legge (L. n. 69 cit., art. 58), non applicabile al presente procedimento.

14. Ebbene, tanto premesso in tema di successione di leggi negli interventi modificativi della disposizione in esame, deriva che ai sensi dell'art. 92 c.p.c., comma 2, (nel testo, applicabile *ratione temporis*, anteriore all'entrata in vigore della L. n. 69 del 2009), se vi è soccombenza reciproca o concorrono altri giusti motivi esplicitamente indicati nella motivazione, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti.

15. Detta norma è stata, inoltre, interpretata da questa Corte nel senso che la motivazione sulle spese è censurabile, in sede di legittimità, soltanto se illogica e contraddittoria e tale da inficiare, per inconsistenza o erroneità, il processo decisionale (v. per tutte, Cass. n. 24531/10 e, da ultimo, Cass. 316/2012).

16. In particolare, come ritenuto da Cass. 316/2012, per quanto attiene ai casi che possono giustificare la compensazione, è stato ritenuto, a titolo meramente esemplificativo, che l'obbligo motivazionale è assolto nel caso in cui il giudice di merito dia atto di oscillazioni giurisprudenziali sulla questione decisiva, ovvero di oggettive difficoltà di accertamenti in fatto, idonee a incidere sull'esatta conoscibilità a priori delle rispettive ragioni delle parti, o di una palese sproporzione tra l'interesse concreto realizzato dalla parte vittoriosa e il costo delle attività processuali richieste, ovvero, ancora, di un comportamento processuale ingiustificatamente restio a proposte conciliative plausibili in relazione alle concrete risultanze processuali (Cass. S.U. n. 20598/08 cit. e successive conformi).

17. Nell'ambito di tale ampia configurabilità dei giusti motivi legittimanti la compensazione delle spese si è anche ritenuto agevole includere l'applicazione di una giurisprudenza basata su un principio di diritto in sé non controverso, ma variamente enunciato nella concretezza delle sue applicazioni, sul presupposto che decisioni altalenanti ben possano dipendere anche dalla difficoltà pratica di identificare la fattispecie concreta corrispondente, rendendo così disagevole per la parte attrice inquadrare, in via anticipata, la regola di giudizio inerente al caso singolo, e operare una ragionevole prognosi sull'esito della lite da instaurare (così Cass. 316/2012 cit.).

18. Ciò posto, l'individuazione nello specifico caso dell'uno piuttosto che dell'altro giusto motivo di compensazione è attività che compete al giudice di merito e che, se congruamente e logicamente motivata, si sottrae al sindacato di legittimità.

19. Nel caso in esame la Corte territoriale non ha espresso, invero, alcun ragionamento diretto ad evidenziare il fondamento dell'esistenza di un giusto motivo di compensazione, per cui la sentenza va cassata, limitatamente al capo sulla regolamentazione delle spese di lite e, per essere necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va rimessa, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., ad altro Giudice che si designa nella medesima Corte d'appello, in diversa composizione, che procederà ad un nuovo esame della controversia alla stregua di quanto sinora detto.

20. Al Giudice del rinvio si rimette anche la disciplina delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata limitatamente al capo sulle spese e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla stessa Corte d'appello, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 7 novembre 2013.

Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2014